



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5

Via Don Angelo Messini, 5 – 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071

C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E

www.icbelfiorefoligno.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it




FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

UNIONE EUROPEA **PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR** **MIUR**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Inclusione Digitale
Ufficio IV

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2016/17

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 10:35 nell'ufficio della dirigenza scolastica viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale *Foligno 5*.

La presente ipotesi di contratto sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Alessia Marini

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Cristina Casciola

Ins. Carla Degetto

Prof. Alessandro Porcu

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL _____

CISL/SCUOLA _____

UIL/SCUOLA _____

SNALS/CONFSAL _____

GILDA/UNAMS _____

UGL/SCUOLA _____



IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2016/17

SOMMARIO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	3
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	3
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	3
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	3
Art. 3 – Obiettivi e strumenti	3
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente	4
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	4
Art. 6 – Informazione preventiva.....	4
Art. 7 – Informazione successiva.....	5
CAPO II - DIRITTI SINDACALI.....	5
Art. 8 – Attività sindacale	5
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro.....	6
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti	6
Art. 11 – Referendum	6
Art. 12 – Disposizioni per il Personale docente in caso di sciopero	6
Art. 13 – Contingente ATA in caso di sciopero e assemblee sindacali	7
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	8
Art. 14 – Ore eccedenti personale docente	8
Art. 15 – Norme per la sostituzione dei colleghi assenti	8
Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente.....	8
Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	8
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	9
CAPO I - NORME GENERALI.....	9
Art. 18 – Risorse	9
Art. 19 – Attività finalizzate	9
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS	9
Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS.....	9
Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica.....	9
Art. 22 – Stanziamenti	10
Art. 23 - Conferimento degli incarichi.....	10
Art. 24 – Assegnazione delle economie di spesa.....	10



Art. 25 – Personale coinvolto nei progetti ex art.9 del CCNL 2006/09.....	10
Art. 26 – Funzioni strumentali.....	11
Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	11
Art. 28 - Incarichi specifici.....	11
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	11
Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	11
Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	11
Art. 31 - Le figure sensibili.....	12
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	12
Art. 33 – Natura premiale della retribuzione accessoria.....	12



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/2017.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei singoli ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola negli istituti attualmente vigenti a livello legislativo e contrattuale:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha la facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL 2006/2009 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;



- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione condivisa le materie già previste dal CCNL Comparto scuola del 29/11/2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.lgs. n.150/2009 e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce alla parte sindacale, nel corso di appositi incontri, l'informazione preventiva mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella Scuola Secondaria di I grado "N. Alunno" di Belfiore e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro cinque giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare.
5. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante l'orario di servizio, fa fede ai fini del conteggio del monte ore individuale ed è irrevocabile; essa va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare all'assemblea e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Disposizioni per il Personale docente in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, contestualmente alla comunicazione dell'indizione dello sciopero, chiede al personale di comunicare, in forma riservata e libera, l'eventuale adesione/non adesione allo sciopero, al fine di disporre la dovuta vigilanza agli alunni nonché l'organizzazione generale della giornata.
2. I Docenti che non aderiscono allo sciopero si rendono disponibili ad essere presenti, il giorno dello sciopero, fin dalla prima ora nella sede/plesso di servizio, per garantire la vigilanza degli



alunni, e a rimodulare il proprio orario di servizio (nel rispetto del monte-ore giornaliero previsto) secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile di plesso e/o dal docente in servizio anagraficamente più anziano.

3. I Docenti che si siano già individuati come accompagnatori in visite d'istruzione, in caso di sciopero indetto nei giorni delle visite, si impegnano a non pregiudicare lo svolgimento delle stesse, qualora non sia possibile individuare docenti disposti a sostituirli.

Art. 13 – Contingente ATA in caso di sciopero e assemblee sindacali

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali un contingente di lavoratori che garantisca le prestazioni indispensabili, e dal CCNL 1998/2001, che individua i servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero nella scuola, si definiscono i criteri specifici per il contingente di personale ATA che deve garantire i servizi minimi essenziali nell'Istituto:
 - a) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di:
 - o n.1 assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - o n.1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza all'ingresso principale.
 - b) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finale del I ciclo di istruzione è necessaria la presenza di:
 - o n.1 assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - o n.1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza all'ingresso principale.
 - c) Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero coincida con il pagamento degli stessi, è necessaria la presenza di:
 - o n.1 assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - o n.1 collaboratore scolastico per le attività connesse, se non è già presente per effetto dei punti precedenti.
2. Il dirigente Scolastico, svolta la procedura prevista dal CCNL, individua il personale da includere nel contingente per i servizi minimi essenziali tenendo conto dei nomi di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero.
3. Nel caso di assemblee sindacali, qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, si procederà a garantire i servizi minimi essenziali con l'obbligo di servizio di:
 - o n.1 assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - o n.1 collaboratore scolastico per la sede centrale e n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso.

La scelta del personale viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, garantendo la possibilità a tutto il personale di fruire dello stesso numero di ore nel corso dell'anno scolastico.



TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Ore eccedenti personale docente

1. I docenti possono rendersi disponibili per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione di colleghi assenti. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 15 – Norme per la sostituzione dei colleghi assenti

1. Utilizzazione di Docenti con ore libere nelle giornate in cui sono in servizio, dietro compenso con gli specifici fondi stanziati, come previsto da tabelle stipendiali del CCNL vigente.
2. Riformulazione dell'orario di servizio dei Docenti utilizzando ore di compresenza e/o ore a debito, senza che ciò comporti aumento dell'orario massimo di servizio giornaliero stabilito dal CCNL.
3. Nel caso in cui non sia possibile sostituire il collega assente, il Referente di plesso può smistare gli alunni in altre classi, tenendo presente il numero massimo di alunni per ogni classe (definito dal DPR n.81/2009) e differenziando i gruppi di alunni, quando possibile, secondo la grandezza dell'aula.

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione delle unità di personale per le prestazioni aggiuntive, il Dirigente tiene conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. specifica professionalità, nel caso richiesta;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. graduatoria interna;
 - e. rotazione.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive vengono comunicate dal DSGA, su mandato del Dirigente Scolastico, al personale interessato. Tali attività vengono formalmente registrate al fine della retribuzione o del recupero, secondo quanto stabilito dal Piano annuale del personale ATA.
5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma



dell'articolo 57 del CCNL. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori.
2. La ripartizione avviene sul totale delle risorse spettanti all'Istituto per l'a.s. 2016/17.
3. Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità del fondo, o nel caso in cui pervenissero ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione alle RSU ed il loro utilizzo sarà oggetto di contrattazione.

Art. 19 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art.19, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, in seguito alle esigenze espresse in sede di assemblea sindacale d'Istituto, sono assegnati il 78% del FIS per le attività del personale docente e il 22% del FIS per le attività del personale ATA.
2. Viene istituito un fondo di riserva pari € 700,00 per far fronte ad attività non programmate in



quanto imprevedibili. Alla fine dell'anno scolastico il fondo di riserva può essere utilizzato per la retribuzione di prestazioni aggiuntive del personale non retribuite per mancanza di fondi, previa contrattazione con le RSU.

3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al **personale docente** è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a) supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, commissioni ecc.);
 - b) supporto alla didattica (responsabili di progetto, coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
 - c) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
 - d) attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, laboratori ecc.).
2. Per le stesse finalità, il fondo d'istituto destinato al **personale ATA** è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

Assistenti Amministrativi:

- a) responsabilità legata allo specifico settore;

Collaboratori scolastici:

- a) assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica.

Art. 23 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Gli incarichi assegnati dal Collegio Docenti e/o dal Dirigente Scolastico sono retribuiti con un importo complessivo forfetario proporzionale alla complessità dell'impegno.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati. Il compenso spettante e i termini del pagamento vengono segnalati non appena stabiliti dalla contrattazione integrativa d'istituto.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 24 – Assegnazione delle economie di spesa

1. Le somme provenienti a seguito di economie ottenute nello svolgimento di singoli progetti o a seguito di maggiori assegnazioni vengono ridistribuite secondo criteri oggetto di contrattazione con la RSU.

Art. 25 – Personale coinvolto nei progetti ex art.9 del CCNL 2006/09

1. Al personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e



contro l'emarginazione scolastica, viene corrisposto un compenso calcolato in base alla rendicontazione effettuata dal referente di progetto, utilizzando i fondi finalizzati, annualmente erogati dall'USR.

Art. 26 – Funzioni strumentali

1. Ai docenti titolari di funzione strumentale al POF viene corrisposto un compenso forfetario differenziato in base alla complessità della funzione svolta. Il compenso viene liquidato previa rendicontazione scritta delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo sono compensate con l'attribuzione di riposi orari o giornalieri, da effettuare compatibilmente con le esigenze di servizio e preferibilmente nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono calcolate in proporzione al numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e in relazione alla complessità dei singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente su proposta del DSGA.
3. Gli incarichi specifici sono retribuiti in misura forfetaria.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale interno, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili

Pag. 11 / 12



all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 31 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono essere stilati su specifico modello che prevede obiettivi attesi, attività da svolgere, risorse necessarie (umane e materiali).
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e del lavoro effettivamente svolto.